

TRIBUNALE DI UDINE

R.G. n. 5608/13

- VERBALE DI UDIENZA -

Oggi 15.04.14 sono comparsi: per parte attrice l'avv. ; per parte convenuta l'avv. in sostituzione dell'avv. giusta delega che dimette.

Si dà atto che il Giudice designato redige personalmente il verbale in videoscrittura e provvede alla stampa del medesimo su un solo lato dei fogli.

L'avv. precisa le conclusioni come da atto di citazione in opposizione dd. 19.10.13.

L'avv. precisa le conclusioni come in memoria di costituzione del 07.02.14. I procuratori delle parti si rimettono al giudice per la liquidazione delle spese.

Il Giudice invita alla discussione ex art. 281 sexies c.p.c..

L'avv. rimarca che le ASS non sono enti pubblici economici ed il termine dilatorio si applica a tutta la pubblica amministrazione ed ha la ratio di permettere di completare le procedure contabili. Sottolinea che le ASS sono sottoposte al controllo della Corte dei Conti. Richiama la sentenza della Cassazione n. 6967/12. Richiama la disciplina specifica che regola i pagamenti dell'ASL, tramite un procedimento amministrativo complesso che necessita quindi di un termine dilatorio. Chiede comunque che eventualmente il giudice sollevi questione di legittimità costituzionale dell'art. 14 del DL 669/96 convertito nella legge 30/97 modificato dall'art. 147 L 388/00 e dall'art. 44 del DI 269/03 convertito nella legge 326/03 nella parte in cui non contempla accanto alla P.A. e agli enti pubblici non economici anche le ASS.

L'avv. si richiama alla memoria di costituzione in ordine alle tempistiche delle comunicazioni fra i legali. Aggiunge che la norma in questione ha certamente carattere eccezionale non applicabile in via analogica poiché deroga alle disposizioni del c.p.c. e nel suo campo applicativo non rientrano le ASS che sono considerate da dottrina e giurisprudenza degli enti pubblici economici, non sono più organi di un altro ente pubblico, sono enti dotati di soggettività giuridica con autonomia organizzativa e patrimoniale, che operano secondo le regole del diritto

privato. Non rientrano nell'apparato della PA. Le ASS per esempio sono escluse dall'applicabilità della procedura per il recupero coattivo dei crediti che invece opera per la PA.

All'esito della discussione il giudice si pronuncia, dando lettura del dispositivo e della motivazione della sentenza.



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Giudice della prima sezione civile del Tribunale di Udine, dott.ssa Ilaria Chiarelli, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., la seguente

SENTENZA

nella causa civile di primo grado iscritta al n° 5608/13 del R.A.C.C. in data 21.10.13, iniziata con atto di citazione promosso

da

- **AZIENDA PER I SERVIZI SANITARI N.**, in persona del direttore generale, elettivamente domiciliata in, presso e nello studio dell'avv., che la rappresenta e difende in giudizio, come da mandato a margine dell'atto di citazione in opposizione

OPPONENTE

CONTRO

- **B** elettivamente domiciliato in Udine, presso e nello studio degli avv. e, che lo rappresentano e difendono in giudizio, come da mandato in calce alla comparsa di costituzione

OPPOSTO

avente per oggetto: opposizione a precetto

Letti gli atti di causa;

viste le conclusioni delle parti, come precisate a verbale all'odierna udienza e da aversi qui per integralmente riportate;

letto l'art. 281 sexies c.p.c.

OSSERVATO CHE

L'Azienda per i Servizi Sanitari n..... ha proposto opposizione avverso l'atto di

precetto del 7 ottobre 2013, notificatole unitamente al titolo esecutivo in data 9 ottobre 2013, con il quale le veniva intimato il pagamento della somma di euro 54.398,94.

Il titolo esecutivo posto a base del precetto era costituito dalla sentenza n. 141 del 2013 del Tribunale di Tolmezzo del 14 giugno 2013.

L'Azienda Sanitaria sottolineava di aver integralmente pagato la somma indicata nella sentenza utilizzata quale titolo esecutivo. Aggiungeva che, in ogni caso, nella fattispecie in esame non era stato rispettato il termine dilatorio di cui all'articolo 14 del decreto-legge n. 669 del 31 dicembre 1996, convertito nella legge n. 30 del 28 febbraio 1997, come modificato dall'articolo 147 della legge n. 388 del 23 dicembre 2000 e successivamente dall'articolo 44 del decreto legge 30 settembre 2003 n. 269, convertito nella legge n. 326 del 24 novembre 2003.

Tale disposizione prevedeva che "le Amministrazioni dello Stato e gli enti pubblici non economici completano le procedure per l'esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali, dei lodi arbitrali aventi efficacia esecutiva e comportanti l'obbligo di pagamento di somme di denaro entro il termine di 60 giorni (divenuti 120 con la modifica apportata dalla legge n. 388 del 2000) dalla notifica del titolo esecutivo. Prima di tale termine il creditore non ha diritto di procedere ad esecuzione forzata nei confronti delle suddette amministrazioni ed enti, nè possono essere posti in essere atti esecutivi".

Prima di tale termine, quindi, il creditore non poteva procedere ad esecuzione forzata, né alla notifica dell'atto di precetto.

L'inosservanza del termine dilatorio rendeva del tutto nullo il precetto notificato e la relativa opposizione, in quanto volta contestare il diritto di procedere all'esecuzione forzata e non solo le modalità temporali della stessa, integrava un'opposizione all'esecuzione.

La parte opponente aggiungeva che, dopo una serie di contatti con il legale dell'odierno opposto, l'azienda sanitaria aveva provveduto al pagamento dell'importo stabilito con la sentenza del Tribunale di Tolmezzo in data 3 ottobre 2013.

Ciononostante, inaspettatamente, il 7 ottobre 2013 l'opposto aveva comunicato di aver provveduto, quel giorno stesso, a notificare il titolo esecutivo con pedissequo

precetto.

La parte opponente contestava che fossero dovuti gli interessi maturati successivamente alla data del 30 giugno 2013 poiché, in data 12 settembre 2013, l'opposto aveva dichiarato di accettare la somma onnicomprensiva di euro 53.518,43.

La difesa dell'azienda sanitaria opponente avanzava istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo.

L'opposto, costituitosi, non contestava di aver ricevuto il pagamento da parte dell'opponente; aggiungeva, tuttavia, che l'adempimento era stato effettuato con colpevole ritardo e chiariva che non era suo interesse agire per l'intera somma indicata nel precetto, ma esclusivamente per gli interessi e la rivalutazione maturati fino al pagamento, nonché per le competenze successive.

In definitiva, quindi, l'opposizione riguardava l'importo di euro 880,51 ossia la differenza fra quanto già corrisposto dalla debitrice e quanto indicato nell'atto di precetto notificato il 7 ottobre 2013.

La difesa dell'opposto specificava, poi, che il pagamento in favore di B era stato eseguito in data 8 ottobre 2013 a mezzo bonifico bancario, a nulla rilevando che l'ordine di bonifico fosse stato impartito in data 3 ottobre 2013.

L'azienda sanitaria opponente doveva, quindi, ritenersi tenuta al pagamento anche degli interessi e delle spese successivi all'emanazione della sentenza.

Quanto alle eccezioni avversarie di nullità del precetto, l'opposta sottolineava che, da anni, un orientamento dottrinale e giurisprudenziale, ormai consolidato, aveva riconosciuto alle aziende sanitarie la natura di enti pubblici economici, che agivano iure privatorum, sicché alle aziende sanitarie non era applicabile la disciplina richiamata da controparte né il termine di 120 giorni prima del quale non poteva darsi corso alla procedura esecutiva.

La causa era istruita solo documentalmente e le parti procedevano a precisare le conclusioni ed alla discussione orale ai sensi dell'articolo 281 sexies c.p.c. all'udienza del 15 aprile 2014.

Esaurita la discussione, il giudice si pronunciava, dando lettura del dispositivo della motivazione della sentenza.

La giurisprudenza di rito e di merito degli ultimi anni riconosce costantemente che

le aziende sanitarie locali, anche in ragione della trasformazione da USL ad ASL, devono essere considerate enti pubblici economici e che alle stesse non è applicabile l'articolo 14 del decreto-legge numero 669 del 1996.

Quest'ultima, infatti, è norma che ha introdotto un'eccezione rispetto alla previsione generale e la cui applicazione non può essere estesa a beneficio di soggetti che non costituiscano un'amministrazione dello Stato o che non abbiano natura di ente pubblico non economico (cfr. Trib. Roma sent. 8 giugno 2012 n. 11857; Trib. Roma sez. IV ord. 22.12.08; Corte Cost ord. n. 49/13, Corte Cass. sent. n. 2031/08 e C.d.S. sent. n. 5924/04).

Tale interpretazione appare perfettamente conforme al dettato costituzionale perché si fonda sulla effettiva differente natura giuridica delle ASS rispetto agli enti pubblici non economici o alle amministrazioni che costituiscono l'apparato dello Stato.

L'Azienda sanitaria non è ente strumentale ad un altro organo dello Stato, in quanto tale qualificazione, contenuta nella originaria formulazione dell'art. 3 c. 1 del D.Lgs. 30.12.92 n. 502, è stata espressamente eliminata dal D.Lgs. 7.12.93 n. 571, che ha definito l'azienda sanitaria quale "azienda dotata di personalità giuridica pubblica, di autonomia organizzativa, amministrativa, patrimoniale, contabile, gestionale e tecnica". L'Azienda sanitaria, quindi, già dal 1993 ha perso il carattere di organo della Regione, acquisendo una propria soggettività giuridica con un'autonomia che ha poi assunto, stante il disposto dell'art. 3, c. 1 bis del D.Lgs. 502/92 (comma introdotto dal D.Lgs. 19.6.99 n. 229), anche carattere imprenditoriale ("in funzione del perseguimento dei loro fini istituzionali, le unità sanitarie locali si costituiscono in Aziende con personalità giuridica pubblica e autonomia imprenditoriale"), disposizione quest'ultima che ha introdotto la giurisprudenza a ritenere che le Aziende sanitarie abbiano assunto la natura di enti pubblici economici (TAR Catanzaro II Sez. 17 gennaio 2001 n. 37 – confermata in appello dalla Va Sez. del Consiglio di Stato con decisione 9 maggio 2001 n. 2609 – e 5 aprile 2002 n. 809).

L'azienda odierna opponente, quindi, non poteva avvalersi del termine dilatorio di 120 giorni per procedere al pagamento di quanto dovuto in forza della sentenza del Tribunale di Tolmezzo.

Quanto al merito, dalla documentazione in atti emerge che il pagamento è stato eseguito in data 8 ottobre 2013, poiché solo in tale data materialmente il denaro versato dall'azienda sanitaria è entrato nel patrimonio giuridico del creditore con accredito sul suo conto corrente. Peraltro le coordinate bancarie del creditore erano già state comunicate all'opponente in data 12.09.13, onde non vi era alcun motivo per differire il pagamento di quanto dovuto fino al 07.10.13.

Il pagamento è, dunque, da intendersi come effettuato successivamente alla notifica del titolo e del precetto.

Il creditore procedente, d'altra parte, ha espressamente ammesso di aver ricevuto l'importo capitale di cui al citato bonifico e che il suo interesse a coltivare l'esecuzione si limitava all'importo corrispondente alla differenza fra quanto già ricevuto e quanto precettato.

Tale differenza è costituita da una quota parte degli interessi e della rivalutazione maturati sul capitale, ossia quelli successivi al 30 giugno 2013 e fino al 31.08.13, nonché dalle spese relative alla fase prodromica all'inizio dell'esecuzione.

Il precetto appare, quindi, correttamente predisposto, salvo per l'errore materiale contenuto nell'undicesima riga ove per un evidente refuso di battitura è stato riportato l'importo di €. 49282,92 anziché €. 49252,92.

Il precetto, dunque, era integralmente valido ed efficace al momento della sua notifica per l'intero importo precettato, salvo i detti €. 30,00.

Successivamente alla notifica del 07.10.13 la parte opponente ha versato €. 53518,43.

Ne consegue che va accertata e dichiarata la validità ed efficacia attuale del precetto per la residua somma di €. 850,51 (ossia €. 54398,94 di cui al precetto - €. 53518,43 già versati dall'opponente - €. 30,00 di cui all'errore materiale).

L'eccessività della somma portata nel precetto, infatti, non travolge questo per l'intero, ma ne determina la nullità o inefficacia parziale per la somma eccedente, con la conseguenza che l'intimazione rimane valida per la somma effettivamente dovuta, alla cui determinazione provvede il giudice, che è investito di poteri di cognizione ordinaria a seguito dell'opposizione in ordine alla quantità del credito (Cass. Civ. 2123/1998; 2938/1992, 5515/2008).

L'accoglimento dell'opposizione per un importo veramente insignificante comporta la sostanziale soccombenza della parte opponente, sulla quale, dunque, dovranno gravare le spese del processo.

Per la liquidazione delle stesse occorre fare riferimento al D.M. n. 55/14, senza alcuno scostamento rispetto ai valori medi dello scaglione di riferimento, essendo state affrontate questioni di ordinaria complessità ed espunta la fase istruttoria che non si è tenuta.

P. Q. M.

Il Giudice, ogni diversa domanda ed eccezione reiette ed ogni ulteriore deduzione disattesa, definitivamente pronunciando,

1) accerta il diritto dell'opposto B di procedere ad esecuzione forzata nei confronti della parte opponente sulla base del precetto impugnato dd. 07.10.13 limitatamente all'importo di €. 850,51;

2) condanna la parte opponente all'integrale rifusione delle spese del presente procedimento sostenute da B, spese che liquida in complessivi €. 8030,00 oltre rimborso forfetario pari al 15% dei compensi

Sentenza provvisoriamente esecutiva ex lege.

Così deciso in Udine, il 15.04.14.

Il Giudice

- Dott.ssa Ilaria Chiarelli -